Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 29 settembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 1097.

Modalità di esecuzione del Regolamento n. 11 emanato dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 189 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203, secondo il quale il Regolamento comunitario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri,

Visto il Regolamento n. 11 emanato il 27 giugno 1960 dal Consiglio della Comunità Economica Europea;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che effettuano servizi di trasporto di merci per conto di terzi su strada, su via navigabile interna e su ferrovie in concessione, debbono osservare le norme esecutive contenute nel presente decreto, allorchè effettuino trasporti che non abbiano per oggetto le merci indicate negli allegati I e III del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.

Art. 2.

Le imprese di cui all'art. 1, quando effettuano trasporti per i quali il luogo di partenza o di destinazione della merce si trovi nel territorio di uno Stato membro della Comunità, debbono comunicare al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — le tariffe, le convenzioni, gli accordi sui prezzi e sulle condizioni di trasporto ed ogni altra analoga misura che, per le stesse relazioni di traffico e per le stessi merci, comportino all'interno della Comunità, prezzi e condizioni di trasporto differenti a seconda del paese di origine o di destinazione di dette merci.

Le comunicazioni debbono essere trasmesse entro cinque giorni dalla data di inizio dell'applicazione delle anzidette tariffe, convenzioni o misure. Qualora trattisi di trasporto effettuato su strada, le comunicazioni debbono essere presentate alla sede provinciale competente dell'Ente autotrasporti merci.

Le imprese sono tenute altresì a fornire sollecitamente tutte le informazioni che venissero loro richieste dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in merito alle tariffe e condizioni comunque applicate.

Art. 3.

I due esemplari del documento di cui all'art. 6, paragrafo 2, del Regolamento n. 11 debbono contenere tutte le notizie richieste in detto articolo ed essere redatti secondo il modello che sarà determinato con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Per la compilazione di detto documento il trasportatore deve servirsi di apposito blocchetto, da istituirsi per ogni autocarro, natante o convoglio, costituito da fogli suddivisi in due parti, entrambe staccabili.

La parte contenente il prezzo di trasporto e le altre spese deve essere separata in occasione dell'effettuazione di ciascun trasporto e conservata nella sede dell'impresa o dello armatore della nave per un periodo di almeno due anni a decorrere dalla data del trasporto.

La seconda parte rimane unita al blocchetto, il quale deve sempre trovarsi a bordo del veicolo o del natante. Al termine di ogni trimestre solare ed entro i dieci giorni successivi, tali parti utilizzate in detto periodo debbono essere inviate alla competente sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci se trattasi di trasporto stradale ed al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — negli altri casi, ai fini delle occorrenti rilevazioni statistiche.

Ogni blocchetto deve recare una numerazione progressiva annuale di tutti i fogli e contenere sul frontespizio l'indicazione del numero di fogli di cui è composto.

Per ogni partita di merce caricata su uno stesso veicolo o natante deve essere compilato un apposito documento.

Art. 4.

Il documento di cui al precedente art. 3 potrà essere integrato con le notizie richieste dall'art. 127 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, o da altre disposizioni.

Art. 5.

Qualora l'impresa di trasporto adotti di propria iniziativa, ovvero sulla base di altre disposizioni, una documentazione relativa ai trasporti che essa effettua e possieda altresì un sistema di registrazione e contabilità che congiuntamente consentano di perseguire le finalità indicate dall'art. 6, paragrafo 3, del Regolamento n. 11, non è tenuta ad osservare le prescrizioni del precedente art. 3.

A tal fine peraltro le registrazioni e la contabilità dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni relative alle scritture contabili delle imprese commerciali, dovranno consentire la verifica completa di tutti gli elementi indicati all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del Regolamento n. 11 e dovranno garantire l'uso di un documento di accompagnamento della merce debitamente numerato.

Art. 6.

La scelta da parte del vettore del sistema indicato all'art. 3 o di quello dell'art. 5, comporta per il medesimo l'obbligo di seguire il sistema prescelto per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi.

Ogni modificazione deve essere segnalata entro il termine di quattro settimane alle competenti sedi provinciali dell'Ente autotrasporti merci, se trattasi di trasporti stradali ed al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile negli altri casi.

Art. 7.

Il prezzo di trasporto definitivo, le altre spese e, se del caso gli abbuoni ed ogni altra condizione che influisca sui prezzi e sulle condizioni di trasporto, devono essere registrate sulla prima parte separabile del documento di trasporto, ovvero nella contabilità, immediatamente dopo l'effettuazione del trasporto.

Se gli abbuoni vengono concessi in un tempo successivo, il prezzo definitivo deve essere registrato nei suddetti documenti subito dopo l'effettuazione del calcolo relativo e le registrazioni di cui al precedente comma debbono recare la indicazione che il prezzo e gli altri elementi non sono definitivi ma suscettibili di successive modificazioni.

Se per un trasporto non viene percepito un prezzo di trasporto vero e proprio e non trattasi nella specie di un trasporto effettuato nel concorso di tutte le condizioni elencate dall'art. 9 del Regolamento n. 11 l'impresa che lo effettua dovrà ugualmente compilare i documenti prescritti ai fini di ogni possibile controllo sulla finalità del trasporto.

Art. 8.

Le disposizioni dei precedenti articoli 3, 5, 6 e 7 non si applicano:

a) ai trasporti di merci comprese in una stessa partita indirizzata da un mittente ad uno stesso destinatario, che non superino il peso totale di cinque tonnellate. A tali effetti si ha riguardo al peso lordo, comprendendo in esso il peso dell'imballaggio;

b) ai trasporti interni fra luoghi di carico e scarico distanti fra loro non oltre cento chilometri, ancorchè debbasi attraversare un altro Stato membro per raggiungere le due anzidette località;

c) ai trasporti diretti o provenienti da un altro Stato membro ed effettuati su un percorso totale non superiore a 30 chilometri. A tali effetti non si tiene conto del percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità.

La distanza viene in ogni caso computata sulla base di quella effettivamente percorsa ovvero di quella tassabile o tariffaria, con esclusione di quella calcolata in linea d'aria.

Art. 9.

L'esenzione prevista dall'art. 9 del Regolamento numero 11 è applicabile solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni elencate nella disposizione medesima.

Qualora non ricorrano tutte le suindicate condizioni, il trasporto dovrà essere effettuato con la scorta di documenti contenenti indicazioni utili tali da consentire di verificare, all'occorrenza, se non si tratti di trasporti professionali.

Art. 10.

Nell'adempiere l'obbligo previsto di fornire, su richiesta della Commissione della Comunità, tutte le informazioni supplementari riguardo alle tariffe, convenzioni, accordi sui prezzi e condizioni di trasporto, le imprese debbono inviare copia delle richieste informazioni anche al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Qualora peraltro un'impresa ritenga che l'informazione richiesta dalla Commissione sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza del Paese, deve astenersi dal fornire la informazione e deve darne immediato avviso al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 11.

I commissionari e gli intermediari di trasporto nonchè le imprese che effettuano direttamente prestazioni accessorie di trasporto debbono istituire e conservare, per un biennio dalla data dell'ultima utilizzazione, appositi registri a fogli numerati sui quali vanno annotate tutte le operazioni da essi compiute, in ordine cronologico.

Alle imprese e persone di cui sopra si applicano le disposizioni del precedente art. 2, ultimo comma, e dell'art. 10.

Art. 12.

I funzionari del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria provvedono alle operazioni di controllo sull'osservanza delle norme previste dall'art. 5, paragrafo 2, e dagli articoli 6, 11 e 13 del Regolamento n. 11.

I funzionari ed agenti di cui sopra nell'adempiere tali compiti sono vincolati dal segreto di ufficio.

Art. 13.

Resta in ogni caso impregiudicata l'adozione, nei confronti delle imprese di trasporto, dei provvedimenti di carattere amministrativo ai sensi delle disposizioni vigenti relative ai rapporti di concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1965

SARAGAT

MORO — JERVOLINO — FANFANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1098.**

Sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 669, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli Enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 669, recante norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, è sostituito dal seguente:

« Visto l'art. 6 della legge 1° marzo 1964, n. 62, il quale prescrive la emanazione di decreti del Presidente della Repubblica per il coordinamento delle disposizioni di detta legge con le disposizioni e le norme vigenti in materia di bilanci degli enti pubblici di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, in modo da far coincidere con l'anno solare i termini di riferimento dei rispettivi bilanci e da adottare un conforme sistema di classificazione delle entrate e delle spese;

« Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

« Ravvisata la opportunità di provvedere, intanto, al coordinamento delle disposizioni relative agli enti pubblici predetti aventi esercizio finanziario con decorrenza diversa da quella dell'anno solare;

« Visto l'art. 87 della Costituzione;

« Visto il parere espresso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in data 9 novembre 1964, comunicato con foglio n. 7114 del 19 dicembre 1964;

« Ritenuto che, limitatamente al fine di far coincidere con l'anno solare il termine di riferimento dei rispettivi bilanci, possono includersi nel presente decreto non solo gli enti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ai quali fa richiamo l'art. 6, primo comma, della legge 1° marzo 1964, n. 62, ma anche gli enti pubblici assoggettati al controllo della Corte dei conti in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, numero 259;

« Sentito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

« L'anno finanziario dei sottoindicati enti pubblici sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno:

1) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste;
2) Cassa di colleganza tra gli ingegneri dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
3) Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;
4) Cassa sottufficiali dell'Aeronautica;
5) Cassa sottufficiali della Marina militare;
6) Cassa ufficiali dell'Aeronautica;
7) Cassa ufficiali dell'Esercito;
8) Cassa ufficiali della Marina militare;
9) Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
10) Centro sperimentale di cinematografia;
11) Comitato nazionale italiano per il collegamenta fra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
12) Commissariato anticoccidico di Catania;
13) Consiglio nazionale delle ricerche;
14) Consorzio autonomo del porto di Genova;
15) Consorzio nazionale produttori canapa;
16) Ente acquedotti siciliani;
17) Ente autonomo acquedotto pugliese;
18) Ente autonomo esposizione universale di Roma;
19) Ente autonomo fiera di Bolzano;
20) Ente autonomo del porto di Napoli;
21) Ente autonomo del porto di Palermo;
22) Ente autonomo degli spettacoli lirici dell'Arena di Verona;
23) Ente autonomo del teatro comunale di Bologna;
24) Ente autonomo del teatro comunale di Firenze;
25) Ente autonomo del teatro comunale « G. Verdi » di Trieste;
26) Ente autonomo del teatro comunale dell'Opera di Genova;
27) Ente autonomo del teatro « La Fenice » di Venezia;
28) Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo;
29) Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma;
30) Ente autonomo del teatro Regio di Torino;
31) Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli;
32) Ente autonomo del teatro della Scala di Milano;
33) Ente per la colonizzazione del Delta padano;
34) Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale;
35) Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;
36) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia;
37) Ente nazionale per l'educazione marinara;
38) Ente nazionale idrocarburi;
39) Ente nazionale italiano per il turismo;
40) Ente nazionale risi;
41) Ente nazionale serico;

42) Ente nazionale sordomuti;
43) Ente porto industriale di Trieste;
44) Ente per la riforma fondiaria ed agraria in Sicilia;
45) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;
46) Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino;
47) Ente per le ville venete;
48) Ente zolfi italiani;
49) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca;
50) Fondazione figli degli italiani all'estero;
51) Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;
52) Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto;
53) Fondo di previdenza per i sottufficiali dell'Esercito;
54) Gestione case per lavoratori;
55) Istituto centrale di statistica;
56) Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino;
57) Istituto italiano per l'Africa;
58) Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
59) Istituto nazionale di economia agraria;
60) Istituto nazionale di geofisica;
61) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;
62) Istituto nazionale per il commercio estero;
63) Istituto Poligrafico dello Stato;
64) Istituto postelegrafonici;
65) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;
66) Istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia;
67) Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari;
68) Opera nazionale ciechi civili;
69) Opera nazionale combattenti;
70) Opera nazionale invalidi di guerra;
71) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia;
72) Opera per la valorizzazione della Sila;
73) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente del Flumendosa;
74) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
75) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale combattenti;
76) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila;
77) Ufficio italiano dei cambi.

« Sono abrogate le norme legislative, regolamentari e statutarie, indicanti per l'anno finanziario degli enti predetti, decorrenze diverse da quella stabilita nel primo comma del presente articolo.

« I termini fissati dagli ordinamenti in atto per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti vanno riferiti alle date su indicate per l'inizio e la fine dell'anno finanziario.

Art. 2.

« Nella prima applicazione del presente decreto, gli enti indicati nell'art. 1, redigono un bilancio di previsione, ove prescritto, ed un conto consuntivo, riferiti al periodo decorrente dalla data di scadenza dell'anno finanziario in corso a quella del 31 dicembre 1965.

« Nel caso che detto periodo sia inferiore a quattro mesi, l'anno finanziario in corso è prolungato al 31 dicembre 1965. Le conseguenti variazioni al relativo bilancio di previsione, se prescritto, sono disposte con apposita delibera da adottare con le procedure previste dagli ordinamenti in vigore.

« I termini fissati da detti ordinamenti per la definizione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per la loro trasmissione alle competenti Amministrazioni ed alla Corte dei conti, vanno osservati anche per i bilanci ed i conti consuntivi da redigere a norma del primo comma del presente articolo e per le deliberazioni da adottare a norma del secondo comma.

Art. 3.

« Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 26 agosto 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1965.

Approvazione dei modelli di pagella e diploma per gli alunni delle scuole elementari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 ottobre 1963, n. 1529;
Visto il testo unico 5 febbraio 1964, n. 577;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1960, n. 244;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1964, col quale sono stati approvati i modelli di pagella e diploma per gli alunni delle scuole elementari;
Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche ai predetti modelli;

Decreta:

Sono approvati gli allegati modelli *A*, *B* e *C* in sostituzione dei modelli di cui al decreto 28 ottobre 1964, citato in premessa.

Roma, addì 30 luglio 1965

Il Ministro: GUI

Mod. 4

Esente da bollo ai sensi dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE

(1) ....

Comune di .... Provincia di ....

Circolo didattico ....

ANNO SCOLASTICO 19 - 19 ...

PAGELLA SCOLASTICA

DEL PRIMO CICLO DIDATTICO

Classe .... *N* ....

Dell'alunn ....

nat . *a* .... *Provincia di* ....

il giorno ...... *del mese di* .... *dell'anno* ....

.... *, li* ....

Bollo

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

(1) Indicare l'intitolazione della scuola, premettendone la natura giuridica (statale, parificata, sussidiata).

MATERIE DI STUDIO	SCRUTINI (*) I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre e scrutinio finale	ESAMI (*) I Sessione	II Sessione	NOTE
Religione	......	......	......	......	......	......
Comportamento	......	......	......	......	......	......
Lettura, scrittura ed altre attività espressive	......	......	......	......	......	......
Aritmetica e geometria	......	......	......	......	......	......
Attività manuali e pratiche	......	......	......	......	......	......
Assenze giustificate	......	......	......	......	......	......
Assenze ingiustificate	......	......	......	......	......	......
Firma dell'insegnante......	......	......	......	......	......	......
Firma del padre o di chi ne fa le veci	......	......	......	......	......	......

Si attesta che l'alunn..(1)

....

....

per effetto dei voti assegnati (2)..............

stat.. promoss.. alla .... classe.

(3).....superato gli esami del primo ciclo didattico.

LA COMMISSIONE

....

....

....

L'INSEGNANTE

....

(4) Visto..............

Bollo

Visto:

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

.............., li ....

NOTE:

(*) I voti, da uno a dieci, si scrivono in lettere.

(1) Cognome e nome dell'alunno.

(2) «è» o «non è».

(3) «Ha» o «Non ha».

(4) Visto eventuale del direttore della scuola parificata.

Spazio riservato ai nulla-osta per cambio di scuola, variazioni osservazioni, ecc

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Bollo

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

MOD B

Esente da bollo ai sensi dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE

(1) ....

Comune di .... Provincia di ....

Circolo didattico ....

ANNO SCOLASTICO 19 - 19 . .

PAGELLA SCOLASTICA

DEL SECONDO CICLO DIDATTICO

Classe .... *N* ....

Dell'alunn ....

nat . a .... *Provincia di* ....

il giorno .... *del mese di* .... *dell'anno* ....

..............................; *li* ....

Bollo

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

(1) Indicare l'intitolazione della scuola, premettendone la natura giuridica (statale, parificata, sussidiata).

MATERIE DI STUDIO	Scrutini (*) I Trimestre	Scrutini (*) II Trimestre	Scrutini (*) III Trimestre e scrutinio finale	Esami (*) I Sessione	Esami (*) II Sessione	NOTE
Religione	......	......	......	......	......	......
Comportamento ed educazione morale e civile	......	......	......	......	......	......
Educazione fisica	......	......	......	......	......	......
Lingua italiana	......	......	......	......	......	......
Aritmetica e geometria	......	......	......	......	......	......
Storia, geografia e scienze..	......	......	......	......	......	......
Disegno, recitazione e canto	......	......	......	......	......	......
Attività manuali e pratiche	......	......	......	......	......	......
Assenze giustificate	......	......	......	......	......	......
Assenze ingiustificate	......	......	......	......	......	......
Firma dell'insegnante......	......	......	......	......	......	......
Firma del padre o di chi ne fa le veci...........	......	......	......	......	......	......

Si attesta che l'alunn..(1)

....

....

per effetto dei voti assegnati (2)................

stat.. promoss.. alla .... classe

(3)........... *conseguito la licenza elementare.*

LA COMMISSIONE

....

....

....

L'INSEGNANTE

....

(4) *Visto*................

Bollo

Visto :

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

............, li ....

NOTE:

(*) I voti, da uno a dieci, si scrivono in lettere.

(1) Cognome e nome dell'alunno.

(2) «è» o «non è».

(3) «Ha» o «Non ha».

(4) Visto eventuale del direttore della scuola parificata.

Spazio riservato ai nulla-osta per cambio di scuola, variazioni, osservazioni, ecc

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

IL DIRETTORE DIDATTICO

Bollo

....

MOD. C

Esente da bollo ai sensi dell'art 4 della legge 31 ottobre 1963, n. 1529

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

SCUOLA ELEMENTARE

(1) ....

Comune di .... Provincia di ....

ANNO SCOLASTICO 19 .... - 19 ....

N° del registro ....

DIPLOMA DI LICENZA ELEMENTARE

rilasciato per effetto del risultato conseguito negli esami

all'alunn...

nat.... *a* .... *Comune di* ....

Provincia di .... *il giorno* ....

(1) Indicare l'intitolazione della scuola, premettendone la natura giuridica (statale, parificata, sussidiata, autorizzata).

MATERIE DI ESAME	1ª Sessione (*)	2ª Sessione (*)
Religione	....	....
Comportamento ed educazione morale e civile	....	....
Educazione fisica	....	....
Lingua italiana..................................	....	....
Aritmetica e geometria	....	....
Storia, geografia e scienze	....	....
Disegno, recitazione e canto	....	....
Attività manuali e pratiche..................................	....	....

.... li ....

IL DIRETTORE DIDATTICO

....

(*) I voti, da uno a dieci, si scrivono in lettere.

(6921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro con sede in Genova, e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 settembre 1965 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Genova, costituito con decreto del Capo dello Stato in data 14 febbraio 1951 ed è stato nominato amministratore provvisorio il dott. Giuseppe De Sanctis.

(6812)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Cantina sociale di Vignale Monferrato e paesi limitrofi », con sede in Vignale Monferrato (Alessandria).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1965 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Cantina sociale di Vignale Monferrato e paesi limitrofi », con sede in Vignale Monferrato (Alessandria), costituita in data 24 gennaio 1954, per atto del notaio dott. Ezio Martinotti, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Bruno Bolgeo.

(6934)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa di produzione agricola Cantina sociale del Cilento, con sede in Rutino (Salerno), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 settembre 1965 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Cooperativa di produzione agricola Cantina sociale del Cilento, con sede in Rutino (Salerno), costituita in data 19 novembre 1950 per atto del notaio dott. Vincenzo Borrelli ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Enrico Rocco.

(6933)

Avviso di rettifica

Nel comunicato « Scioglimento senza liquidatore di settantatre società cooperative della provincia di Napoli », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1965, nella prima colonna della pagina 4315, al n. 63, ove è scritto: « Società cooperativa « Domus *Candela* » (già Domus Nostra) . . . » leggasi: « Società cooperativa « Domus *Condenda* » (già Domus Nostra) . . . ».

(6892)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare una donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Songavazzo (Bergamo).

Con decreto ministeriale n. 300.15/2394 dell'11 settembre 1965 l'Opera nazionale maternità infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Songavazzo (Bergamo) di un terreno della superficie di mq. 112, sito in Songavazzo « censuario di Cerete », indicato nel catasto comunale ai numeri 1212-*b* e 1213-*b*, del periziato valore di L. 78.400, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio pediatrico.

(7051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.082.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7106)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Gagliano del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.929.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7094)

Autorizzazione al comune di Copertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Copertino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.421.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7095)

Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Sellia Marina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.539.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7096)

Autorizzazione al comune di San Mango d'Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di San Mango d'Aquino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.721.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7097)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di San Gregorio Matese (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7098)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7099)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Vinchiaturo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7100)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Apice (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.310.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7101)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Spinazzola (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.783.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7102)

Autorizzazione al comune di Montecalvo Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Montecalvo Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.512.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7105)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Tufo (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7103)

Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1965, il comune di Sturno (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7104)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Corso dei cambi del 28 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,90	624,885	624,87	624,805	624,84	624,85	624,82	624,84	624,83
$ Can.	580,16	580,70	580,50	580,65	579,60	580,20	580,58	580,25	580,10	580,20
Fr. Sv.	144,67	144,70	144,74	144,73	144,70	144,68	144,72	144,70	144,68	144,69
Kr. D.	90,53	90,52	90,52	90,545	90,55	90,53	90,53	90,52	90,53	90,53
Kr. N.	87,45	87,47	87,475	87,45	87,45	87,47	87,445	87,45	87,47	87,47
Kr. Sv.	121,05	121,05	121,05	121,03	121 —	121,03	121,037	121,05	121,03	121 —
Fol.	173,64	173,65	173,65	173,65	173,65	173,64	173,65	173,64	173,64	172,60
Fr. B.	12,58	12,58	12,5775	12,5790	12,58	12,58	12,5765	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,46	127,47	127,47	127,485	127,45	127,48	127,4825	127,47	127,48	127,47
Lst.	1749,15	1749,25	1748,90	1749,20	1749 —	1749,37	1749,15	1749,30	1749,37	1749,05
Dm. occ.	155,89	155,82	155,87	155,84	155,85	155,84	155,84	155,87	155,84	155,85
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,2085	24,20	24,20	24,2095	24,20	24,20	24,21
Escudo Port.	21,79	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,8005	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 28 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	102 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	580,615
1 Franco svizzero	144,725
1 Corona danese	90,537
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,033
1 Fiorino olandese	173,65
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	127,484
1 Lira sterlina	1749,175
1 Marco germanico	155,84
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,802

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

429° Elenco dei provvedimento di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 23 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 46, con il quale al sig. Garon Novello Antonio, domiciliato a Teolo, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Canaletta » del territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 23 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 47, con il quale la concessione della sorgente di acqua calcare-magnesiaca-salata denominata « San Rocco », sita in territorio del comune di Agliano, provincia di Asti, è intestata, con effetto decorrente dal 6 giugno 1952 — per la quota di compartecizione a ciascuno di essi spettante — ai signori Natalino (o Natale) Fea, Irma Fea, Francesco Fea, Giulia Fea e Maria-Albina Fea, tutti rappresentati dal signor Giulio Bologna, residente in Agliano provincia di Asti.

Decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 8, con il quale ai signori Angelo Danese, Adolfo Spessotto e Luigi Pajaro, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località denominata « Ottaviana », in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 37, con il quale le quote di compartecipazione sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Cimitero », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, spettanti rispettivamente ai signori Erinus, Antonio e Teresio Sgaravatti fu Vittorio, Luigia Sgaravatti in Bortolozzi fu Vittorio, Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e Adelina Piva vedova di Nereo Sgaravatti, sono trasferite ed intestate, dalla data del decreto stesso, al contitolare sig. Ilex Sgaravatti fu Vittorio.

Per effetto del trasferimento predetto la concessione è pertanto intestata al sig. Ilex Sgaravatti fu Vittorio che ha eletto domicilio in Padova.

Decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale la quota di compartecipazione di 10/12 sulla intera concessione delle sorgenti di acqua termominerale denominata « Pozzi Sgaravatti », sita in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova, spettante complessivamente ai signori Erinus, Antonio, Teresio e Luigia Sgaravatti fu Vittorio, Vito, Mariella e Massimo Sgaravatti fu Nereo e Adelina Piva vedova di Nereo Sgaravatti, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, per 7/12 ai signori Luigi Furlan ed Ettore Furlan e per 3/12 alle signore Luisa Sgaravatti in Todeschini e Maria Giovanna Sgaravatti in Guizzardi.

Per effetto del predetto trasferimento la concessione è pertanto intestata: al sig. Ilex Sgaravatti fu Vittorio per la quota di 2/12, ai signori Luigi Furlan ed Ettore Furlan per la quota di 7/12 ed alle signore Luisa Sgaravatti in Todeschini e Maria-Giovanna Sgaravatti in Guizzardi per la quota di 3/12 tutti rappresentati dal sig. Luigi Furlan, elettivamente domiciliato in Padova.

Decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 48, con il quale la Società anonima Magnesite di Val d'Elsa, titolare della concessione perpetua del giacimento di magnesite denominata « Querceto », in territorio del comune di Casole d'Elsa provincia di Siena, è dichiarata decaduta dalla concessione con effetto decorrente dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 29 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, registro n. 13 Industria e commercio, foglio n. 49, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della Società Talco e Grafite Val Chisone, con sede in Pinerolo, provincia di Torino, alla concessione della miniera di talco denominata « Colletto », in territorio del comune di Roreto Chisone, (già Roure), provincia di Torino.

Decreto del prefetto della provincia di Udine 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1964, registro n. 1 Ministero interno, foglio n 2, con il quale al Consorzio Vicinale di Bagni di Lusnizza, con sede a Bagni di Lusnizza in comune di Malborghetto Valbruna, provincia di Udine, è concessa per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di utilizzare l'acqua solfurea della sorgente denominata « Sorgente Vecchia », sita in località Rio dello Zolfo, frazione Bagni di Lusnizza del territorio del comune di Malborghetto Valbruna, provincia di Udine.

Decreto del prefetto della provincia di Padova 2 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 25, con il quale ai signori Adelchi Saraceni e Ida Bernabei in Saraceni, domiciliati in Abano Terme, provincia di Padova, rappresentati dal primo, è accordata la concessione dell'acqua termo-minerale denominata « Ornella », rinvenuta con il pozzo n. 1 ubicato nella località Rio Caldo in territorio dei comuni di Abano Terme e Montegrotto Terme, provincia di Padova per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Parma 28 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 30 giugno 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 5, con il quale al sig. Bianchi Giuseppe, domiciliato a Parma, è accordata, per la durata di anni dieci dalla data del decreto stesso, la concessione di sfruttamento delle sorgenti di acque minerali situate nella località « Valle Scura », in territorio dei comuni di Corniglio e Langhirano, provincia di Parma.

Decreto del prefetto della provincia di Vercelli 3 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale alla Società accomandita semplice « Fonte Graglia Santuario » di Colombo Rossello & C., con sede in Graglia, provincia di Vercelli, è accordata la concessione di utilizzare la sorgente di acqua minerale denominata « Caruzza », sita in territorio del comune di Graglia, provincia di Vercelli, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 7 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti di Bologna il 7 luglio 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale alla S.p.a. « Orinoco-Chimica del Seveso », con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per la coltivazione di terra da sbianca denominata « San Martino », in territorio dei comuni di Tavullia, Colbordolo in provincia di Pesaro e Mondaino in provincia di Forlì.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma 26 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 6 agosto 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Società di fatto ditta Fratelli Balzano, con sede in Castel di Sangro, provincia di L'Aquila, è concessa per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare con i propri lavori di cava, in servizio del prossimo proprio stabilimento per la produzione di laterizi, il giacimento di argilla esistente in località « Croce » del territorio del comune di Castel di Sangro, provincia di L'Aquila, ricadente nella particella 278 del foglio n. 37 del vigente nuovo catasto terreni dello stesso Comune.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Milano l'11 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1965, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale la concessione mineraria di sabbia e ghiaia in località « Bevera », del comune di Arcisate, provincia di Varese, accordata con D.D. n. 2067 del 20 maggio 1961 alla ditta Saruggia Rinaldo, con sede in Varese, viene prorogata per la durata di anni due a decorrere dalla data del 19 maggio 1965.

(7072)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione in comune di Borgoratto-Mormorolo (Pavia)

Con decreto ministeriale 22 settembre 1965 è vietata fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse la caccia e uccellagione alla starna ed alla pernice rossa nel territorio del comune di Borgoratto Mormorolo, località Costa Pelata, delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 18 agosto 1959.

(7068)

Divieto di caccia e uccellagione in comune di Camporotondo di Fiastrone (Macerata)

Con decreto ministeriale 22 settembre 1965 è vietata fino al 30 giugno 1971, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia ed uccellagione alla lepre, starna, fagiano, quaglia, tordo, tordo sassello, cesena (tordella marina), tordella nostrale, allodola, merlo, colombaccio, alaudidi, storni nella zona della superficie di ha. 421 circa, delimitata dai seguenti confini: strada vicinale di Garrufo o della Pisciarella, Madonna di Garrufo, fosso di confine con Caldarola e Belforte, strada interpoderale Giorgi, fiume Fiastrone, strada vicinale Sant'Andrea fino particella n. 10, fosso di confine con Belforte, Sant'Andrea strada vicinale Sant'Andrea, fosso confine con San Ginesio, torrente Bracagnone, strada vicinale Santa Maria alti cieli, strada comunale della Ceca, campo fiera, strada delle mura, strada provinciale, ponte sul Fiastrone, strada vicinale di Garrufo o della Pisciarella.

(7070)

Divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Castel San Pietro e Palestrina (Roma)

Con decreto ministeriale 22 settembre 1965 è vietata fino al 30 giugno 1969, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse la caccia e uccellagione al colombaccio, beccaccia, tordo, starna, fagiano e lepre nel territorio dei comuni di Castel San Pietro e Palestrina di ettari 770 delimitati dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 21 agosto 1961.

(7069)

Divieto di caccia e uccellagione in comune di Narni (Terni)

Con decreto ministeriale 22 settembre 1965 è vietata fino al 30 giugno 1969, sotto qualsiasi forma ai sensi dell'art. 23 del testo unico citato nelle premesse la caccia e uccellagione alla lepre, fagiano, coturnice, starna, colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodola, fringillidi e passeracei nel territorio del comune di Narni, località Capitone delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale.

(7067)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Carrione, nel tratto Caina-Ponte Fiorino, in comune di Carrara.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 23 giugno 1965, n. 1939, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1965, al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 111, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche quelle occorrenti per la sistemazione del torrente Carrione, nel tratto Caina-Ponte Fiorino, in comune di Carrara, interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1 : 25.000, redatta dall'Ufficio del genio civile di Massa Carrara, che fa integrante del decreto stesso.

(7049)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Aldo Luchetti nato a Rignano Flaminio (Roma) il 2 novembre 1918 ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Economia e commercio rilasciatogli dall'Università di Roma l'11 ottobre 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7009)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1965, registro n. 67, foglio n. 72, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. De Vivo Michele avverso gli atti del concorso a centosessanta cattedre di italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi tab. 1 cl. indetto con con decreto ministeriale 26 agosto 1957.

(6931)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 260, viene dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario prodotto dall'avv. Pirrello Giuseppe esattore delle imposte dirette di Calascibetta avverso l'ordinanza dell'intendente di finanza di Enna del 7 maggio 1963, n. 183/1963 prot. 5051 emesso per infrazioni al testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e ai capitoli normali approvati con decreto ministeriale 18 settembre 1923.

(6935)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Fusione della Banca di Maiori S.p.A., con sede in Maiori (Salerno), e della Banca Cavese S.p.A., con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), nella Banca Cavese e di Maiori S.p.A., con sede in Vietri sul Mare (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 28, 48, secondo comma, e 52 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 2 e 3 agosto 1965 dalle assemblee dei soci della Banca di Maiori, società per azioni, con sede in Maiori (Salerno), e della Banca Cavese, società per azioni, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione delle due Banche sopra indicate in un'unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di Banca Cavese e di Maiori, società per azioni, con sede in Vietri sul Mare (Salerno).

2) La Banca Cavese e di Maiori, società per azioni, con sede in Vietri sul Mare (Salerno), è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle due Banche menzionate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Governatore: CARLI

(7149)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti

da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Varese entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico):

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Varese.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Varese dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Varese.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Varese dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Varese, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Varese, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 de' decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. *Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato*:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e. per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Varese.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1965
Registro n. 2, foglio n. 392.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Varese e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 3a - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condane penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Varese;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1657)

Concorso per esame a ventisette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che, fatte salve le riserve di legge per le categorie aventi titolo a trattamento preferenziale, sono conferibili ventisette posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventisette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media;
licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 3, è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni trentanove per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 5 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni trentasette per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine; per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo trascorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè, complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*), si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino quaranta ani;

4) per gli assistenti ordinari di università o istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente,

mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto per l'istruzione universitaria. In ogni caso anche quando si possano cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di quaranta anni. (Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche dalla legge 24 giugno 1950, n. 465;

5) si prescinde dal limite di età nei confronti:

a) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

b) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili.

Art. 5.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al predetto concorso indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età previsto nel precedente articolo dovranno indicare ai fini dell'ammissione al presente concorso i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio di cui sono in possesso;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico coloro che siano stati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 7.

Prove d'esame

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica di dattilografia e di una prova orale.

Le prove scritte saranno:

1) un componimento di lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

2) un saggio di aritmetica elementare.

La prova pratica di dattilografia, per la quale saranno assegnati dieci minuti, consisterà nella scrittura a macchina, mediante copiatura di uno scritto a carattere di stampa della lunghezza non inferiore a 15 righe.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia dell'Italia dal 1815 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) funzionamento ed attribuzioni delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e degli Istituti di antichità e d'arte con ordinamento speciale (Istituto centrale del restauro, Gabinetto nazionale delle stampe, Gabinetto fotografico nazionale, Calcografia nazionale, Museo d'arte orientale, Museo delle arti e tradizioni popolari, Opificio delle pietre dure, Museo di Castel Sant'Angelo);

d) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

e) nozioni circa l'ordinamento e la tenuta degli archivi;

f) nozioni sull'ordinamento amministrativo e costituzionale dello Stato.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli articoli 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

La data in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte, la prova pratica di dattilografia e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, la prova pratica e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il bollo è da L. 400 se l'autenticazione sia fatta dal sindaco come dal notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto.

Art. 9.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova di dattilografia di cui all'art. 7 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nell'art. 7 stesso e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e le prove orali non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Dalla prova orale di cui all'art. 7 del presente decreto saranno esclusi i candidati che pur avendo superato le prove scritte, abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia una votazione inferiore a sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova pratica di dattilografia e dal voto ottenuto in quella orale di cui all'art. 7 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto del testo unico, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10

Commissioni esaminatrici

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto

Art. 11

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti Ufficio concorsi entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400 la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forme armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 15 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina n. 202860/od in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati e invalidi alto-atesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gl'invalidi che rivestano la qualifica di ex combattenti dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere a) e b) del punto due del presente articolo la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, agli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro ed in seguito a lesioni o di infermità in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

Le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio delo Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, e se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra.

I decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

8) perseguitati politici e razziali.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità israelitica;

9) coniugati.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

10) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati, come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dall'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965 delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata da data non anteriore a tre mesi da quella delle lettera di invito indicato nel primo comma del presente articolo.

Gli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio e la durata del servizio prestato. Il certificato suddetto dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L .400 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del decreto 4 maggio 1925, n. 653;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nel registro di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvelersi dei benefici di cui al precedente art. 4 sull'elevazione dei limiti massimi

di età, dovranno produrre i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati al precedente art. 11;

3) certificato di cittadinanza italiana su bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un Istituto o un Laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'Ufficio sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicati nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 400 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti dalle Amministrazioni statali, nonchè il personale richiamato nella legge n. 229 del 26 marzo 1965, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articoli (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 11 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato aggiunto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo della prova gli applicati aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Registro n. 55, *foglio n.* 274

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventisette posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo) . . . .;

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede.

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 5 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc., che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento o l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5554)

MINISTERO DEL TESORO

Esito del concorso fra artisti italiani per i bozzetti di una moneta d'argento commemorativa e celebrativa del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1947, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2 aprile 1948, relativo alle caratteristiche ed al contingente della nuova moneta d'argento;

Visto il regio decreto 29 gennaio 1905, con il quale è stata istituita la Commissione permanente tecnico-artistico monetaria, avente lo scopo di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente la monetazione, allo scopo di mantenere intatte le tradizioni artistico monetarie nazionali;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 aprile 1965, con il quale è stato indetto un concorso per artisti italiani per i bozzetti di una moneta d'argento commemorativa del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri;

Visti i verbali delle sedute in data 3 e 5 giugno 1965, nel corso delle quali la Commissione permanente tecnico-artistico monetaria ha esaminato i bozzetti presentati dai partecipanti al predetto concorso;

Considerato che la Commissione permanente tecnico-artistico monetaria, nella sua libera valutazione, ha ritenuto: *a)* di assegnare i due primi premi da L. 500.000 ciascuno, uno per il recto ed uno per il verso, al bozzetto contraddistinto dal n. 3; *b)* di non assegnare i due secondi premi da L. 300.000 ciascuno, ed i due terzi premi da L. 150.000 ciascuno;

Ritenuto che autore del bozzetto premiato (recto e verso) è risultato essere il signor Goffredo Verginelli domiciliato in Roma, viale Europa n. 140;

Decreta:

Il signor Goffredo Verginelli, domiciliato in Roma, viale Europa n. 140, è dichiarato vincitore del concorso fra artisti italiani per i bozzetti di una moneta d'argento commemorativa a celebrazione del 7° Centenario della nascita di Dante Alighieri di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1965, fermo il disposto dell'art. 5 del bando di concorso;

Al medesimo vengono assegnati i n. 2 premi di L. 500.000 ciascuno, uno per il recto ed uno per il verso, di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 282. — LONGO

(7122)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1556 med. in data 29 aprile 1965, con il quale il dott. Antonio Lo Russo veniva dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario per la sede di Mondovì;

Considerato che, a seguito della rinuncia intervenuta da parte del predetto dott. Lo Russo, la sede di Mondovì si è resa vacante e si rende necessario provvedere alla copertura del posto;

Viste le preferenze espresse dai candidati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alba e Mondovì;

Vista l'accettazione pervenuta al riguardo da parte del dott. Giacomo Sicca;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 24, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1955, n. 845;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giacomo Sicca, nato a Benevagienna (Cuneo) il 23 dicembre 1926, è dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario per la sede di Mondovì.

Il suddetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con avvertenza che sarà dichiarato rinunciatario in caso di mancata assunzione del servizio senza giustificato motivo nel termine suindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Cuneo, addì 18 settembre 1965

Il medico provinciale: LABOMBARDA

(7073)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.